

Ora, venendo al merito ed a mantenere l'assunto che mi sono provato di propugnare, io dico che estrinsecamente ed intrinsecamente questo primo articolo si può togliere dal vostro progetto. E dico in primo luogo *estrinsecamente*. Diffatti che necessità abbiamo noi di mettere in una legge il ministro tale *governa*, quando il capo della nazione che la promulga mette sempre a calce della medesima *il ministro tale è incaricato dell'esecuzione della presente legge*? Del resto, e chi non sa che la legge è di sua natura la norma del ministro, che niun altro che questi ha da farla osservare e applicarla e eseguirla?

Se adunque col dire *governa* si intende solo tener fermo sulle leggi, io dico che questa clausola non solo è già implicitamente intesa nella legge per ciò solo che si devolve all'azione del ministro, ma che anche esplicitamente è già sempre espressa dal tenore stesso con cui sogliono venir pubblicate le leggi, senza che se ne abbia a fare una apposita menzione in un distinto articolo.

Dico poi in secondo luogo *intrinsecamente*. Diffatti, o signori, questa è una legge eminentemente sintetica, e credo che il deputato Michelini sbaglia la via della logica quando mi dice che questo articolo invece di essere messo dopo vuole essere messo prima. Come? In una legge sintetica vuole il deputato Michelini gettare dei principii senza sapere come potranno poi essere applicati nelle varie leggi che ne formeranno come a dire le parti analitiche? Vuole adunque stabilire *a priori* ciò che nè si sa nè si può prevedere fin d'ora se risulterà necessario *a posteriori*? Per me credo impossibile che un tal sistema possa adottarsi.

Se adunque è estrinsecamente e intrinsecamente dimostrato che di questa formola si può fare di meno, non mi trovo fuor della via del buon senso quando ne propongo alla Camera la soppressione, o subordinatamente la sospensione fin dopo statuite le attribuzioni dei corpi costituiti.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

BUFFA, relatore. Come relatore respingerò tanto l'emendamento Polto che l'emendamento Della Motta; come semplice deputato, darò spiegazioni sull'emendamento da me proposto.

Io credo che sarebbe impossibile togliere dalla legge il primo articolo senza toglierne in gran parte il significato e la chiarezza. Infatti con questa legge noi vogliamo provvedere all'amministrazione dell'insegnamento pubblico; bisogna dunque in primo luogo distinguere dal privato, affinché si sappia che le disposizioni che in essa si contengono, a quello si riferiscono e non a questo. Se noi togliamo il primo articolo, rimangono confusi in una sola parola, *istruzione pubblica*, tanto il pubblico che il privato insegnamento, e quindi soggetti alla stessa amministrazione. Questo non è certamente lo scopo della legge; bisogna dunque mantenere il primo articolo.

Trovo poi inutile di mettere che il ministro *governa secondo le leggi*. Con ciò si lascierebbe supporre che si potesse governare contro le leggi! È manifesto che, finché il Governo cammina regolarmente, e la legge non può supporre il contrario, ciascun ministro *governa secondo le leggi*: questo è già sottinteso.

Respingerei anche come relatore la proposta Michelini G. B., perchè essa porta nell'articolo 1 della legge la definizione degli istituti pubblici, e quindi solleva tutta quanta fin dall'articolo 1 la discussione che ci tenne occupati tanti giorni e da cui appena ci siamo sbrigliati or ora.

Venendo poi al mio emendamento dirò che esso in sostanza non muta l'articolo della Commissione, epperò, quantunque

io l'abbia proposto come più chiaro, più preciso di quello che la Commissione ha formulato, se la Camera non accettasse questa maggiore spiegazione che intendo di dare, io mi appiglierei a quello della Commissione. Ma prego la Camera di avvertire che non vi è nessuna modificazione sostanziale, e che solo vi si spiega più chiaramente quello che in esso era contenuto.

Sono sorte difficoltà intorno al significato delle parole: « insegnamento pubblico » e « insegnamento privato »; io stimo veramente queste difficoltà non siano ragionevoli perchè, se non erro, in tutto il nostro linguaggio legislativo per cosa pubblica si intende non tutto ciò che si fa in pubblico, ma bensì ciò che proviene dall'autorità pubblica; come all'incontro per cosa privata s'intende non tanto ciò che si passi tra le domestiche pareti anzichè sopra una pubblica piazza, ma sibbene ciò che non ha altra origine che la volontà privata.

Nondimeno per evitare questi dubbi, invece di distinguere l'insegnamento in pubblico e privato, io dissi « pubblico ossia ufficiale e privato ossia libero. »

Il mio emendamento, dopo aver premessa quella maggiore spiegazione intorno alle parole « pubblico e privato, » aggiunge queste altre: « il ministro della pubblica istruzione governa il primo (cioè l'insegnamento ufficiale) e ne promuove l'incremento; sopravveglierà il secondo (cioè l'insegnamento libero) a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico. »

Ora, quantunque siasi voluto vedere una sostanziale differenza in questi due articoli, io dico realmente che non so dove trovarla. La differenza maggiore sta nell'aver spiegato che cosa s'intenda per insegnamento pubblico e che per insegnamento privato, e nell'aver dato all'insegnamento privato anche la denominazione di libero, pigliandone autorità dal voto che la Camera aveva reso quando proclamava la libertà d'insegnamento.

Io credo che, per quanto si voglia limitare il significato di quel voto, oltre questi confini è impossibile il restringerlo; e, ammesso l'insegnamento libero, questo non può essere che il privato. Pertanto non vi è nella compilazione dell'articolo primo da me presentato nessuna sostanziale differenza da quello proposto dalla Commissione; non c'è che un ordine, secondo me, più logico ed una spiegazione più esplicita del concetto che in questo è contenuto.

Quindi io prego la Camera di approvare l'articolo primo nella forma che gli ho data; ma, se essa credesse che non sia utile questa maggiore spiegazione, io mi accontenterò di nuovo all'articolo della Commissione.

PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLA STRADA FERRATA DA CASALE A VALENZA.

PRESIDENTE. Interromperò un istante la discussione per dare la parola al signor ministro dei lavori pubblici per la presentazione di un progetto di legge.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge con cui l'amministrazione delle strade ferrate domanda di essere autorizzata ad assumere l'esercizio provvisorio del tronco di strada sociale da Casale sino a Valenza. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 808.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.